



Avviso di addebito: prova a carico dell'Inps

Massimo Menegotto *Avvocato giuslavorista del Foro di Vicenza, esperto in materia previdenziale*



Il Tribunale di Vicenza ribadisce il consolidato orientamento della Cassazione in tema di onere della prova secondo il quale «i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio preconstituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenute»

Tribunale di Vicenza 23 luglio 2014, n. 210

Giud. dott.ssa E.C.; Ric. R.U. (avv. Massimo Menegotto); Res. Inps e Sccl Spa

Avviso di addebito - Opposizione ex art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 - Artigiano edile - Presunto rapporto di lavoro subordinato - Onere probatorio - Accoglimento del ricorso

In caso di avviso di addebito dell'Inps, fondato su di un verbale della Direzione territoriale del lavoro, l'onere probatorio della pretesa contributiva è ad esclusivo carico dell'Istituto.

Il caso - Con ricorso del 20.7.2012, depositato avanti il Tribunale di Vicenza, il sig. R.U. proponeva opposizione ad avviso di addebito emesso dall'Inps con il quale gli veniva richiesto il pagamento di 15.404,11 euro a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal 2006 al 2010, interessi di mora, somme aggiuntive, compensi di riscossione e diritti di notifica. L'opponente contestava la pretesa dell'Istituto eccependo: la mancanza di motivazione, l'assoluta genericità e la mancanza dei requisiti di cui alla legge 241/90 dell'avviso di addebito, la lesione del proprio diritto di difesa, l'intervenuta prescrizione di parte delle somme richieste, l'infondatezza e la carenza probatoria della pretesa, l'indeterminatezza e l'erroneità delle somme opposte. Chiedeva dunque l'annullamento dell'avviso di addebito, con rifusione integrale delle spese di lite. L'opponente rilevava che, da informazioni assunte presso la sede Inps di Vicenza alla quale si era rivolto appena ricevuto l'avviso di addebito, sembrava che la pretesa dell'Istituto traes-

se origine da un verbale della Direzione provinciale del lavoro, ora Dtl, del maggio 2010 con il quale gli era stato contestato, nella sua qualità di titolare di ditta individuale esercente attività di bar-discoteca:

- di aver irregolarmente occupato la sig.ra B.S., in qualità di barista dal luglio 2009, per un giorno alla settimana;
- di aver irregolarmente occupato il fratello, iscritto all'albo delle imprese artigiane, adibendolo all'ingresso ed alla cassa del locale bar-discoteca dal maggio 2005 nei giorni di venerdì e sabato per 5 ore ogni sera.

I verbalizzanti avevano considerato detti soggetti dipendenti a tempo parziale del ricorrente ed avevano quindi trasmesso gli atti all'Inps per gli adempimenti di sua competenza. Il ricorrente rilevava però che la posizione della sig.ra B.S. era stata regolarizzata successivamente all'ispezione e a tal fine produceva le quietanze dei versamenti attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi richiesti dall'Inps; riteneva pertanto che nulla fosse dovuto per tale posizione. In merito alla posizione del fratello evidenziava che gli ispettori non avevano accertato nulla personalmente, tanto è vero che non avevano rilevato la presenza del fratello nel bar-discoteca, né lo stesso era mai stato interrogato e/o sentito dai verbalizzanti.

Le conclusioni a cui erano giunti gli ispettori della Dtl e, quindi, l'aver qualificato come subordinato il proprio fratello, sig. R.M., derivavano, infatti, non tanto da una precisa e puntuale verifica dell'esistenza dei presupposti della subordinazione, così come richiesti dall'art. 2094 c.c., ma piuttosto dal fatto che, secondo gli ispettori, lo stesso avrebbe «illecitamente fatturato - peraltro in minima parte - come prestazioni di lavoro autonomo il servizio reso quale addetto all'ingresso e alla cassa» e tale attività sarebbe stata ritenuta incompatibile con quella di artigiano edile che lo stesso svolgeva regolarmente. L'opponente riteneva quindi che l'aver qualificato il rapporto tra sé ed il fratello R.M., come subordinato, fosse soltanto una mera valutazione personale degli ispettori della Dtl e dell'Inps, la cui fondatezza avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrata, con relativo onere a carico dell'Inps, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il ricorso

rente evidenziava, infine, che l'aver ritenuto «illegittime» o non conformi alla normativa fiscale le fatture emesse dal fratello R.M., per un imponibile complessivo di 4.000,00 euro nel periodo dal 2005 al 2010 (500,00 euro nel 2007, 2.500,00 euro nel 2008 e 1.000,00 euro nel 2010, nulla per il 2005, il 2006 ed il 2009), non poteva implicare automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso ed il fratello, tanto più che il fratello era, nel periodo in contestazione, artigiano edile, regolarmente iscritto alla Cciaa dal 1974, con una propria partita Iva, con una propria contabilità ed una propria posizione fiscale e contributiva. A supporto di tale affermazione produceva la relativa documentazione fiscale, contabile e previdenziale del fratello. Riteneva pertanto che il fratello, sig. R.M., non potesse essere considerato suo dipendente in quanto era un artigiano edile a tutti gli effetti e tale qualifica non poteva essere messa in discussione, né venire meno in virtù delle tre fatture emesse dallo stesso in favore della ditta di sua proprietà nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2010 per «prestazioni rese in cassa presso Vs. pubblico esercizio» per un importo imponibile complessivo del tutto irrisorio.

A supporto della propria tesi produceva anche sentenza n. 26.4.2011 con la quale la commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto l'opposizione da lui proposta avverso l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria, basandosi sul medesimo verbale della Dtl, lo aveva sanzionato ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 per presunte inesattezze e incompleta compilazione del mod. 770/2006⁽¹⁾.

Concludeva quindi chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito per infondatezza della pretesa e comunque per carenza probatoria.

Si costituiva in giudizio l'Inps e Scci Spa (società di cartolarizzazione dei crediti Inps), contestando integralmente quanto dedotto dall'opponente e precisando che la pretesa era supportata e provata dal contenuto del verbale della Dtl e dall'attività ispettiva svolta.

La pronuncia - Il Tribunale di Vicenza, seppure con una motivazione stringata, frutto della facoltà di cui all'art. 132 c.p.c. accoglieva il ricorso presentata da R.U. ed annullava l'avviso di addebito, compensan-

do tra le parti le spese di lite. Il giudice del lavoro, infatti, pur rigettando le eccezioni di natura formale riguardanti l'avviso di addebito e di intervenuta prescrizione del credito azionato, dava atto che la posizione della lavoratrice B.S. era già stata regolarizzata dall'azienda e dichiarava, per quanto riguardava il fratello del ricorrente, che «non fossero stati adeguatamente provati gli elementi ed i presupposti dell'asserita natura subordinata di quest'ultimo. La documentazione in atti e l'esiguità delle somme da esso fatturate non inducono a ritenere R.M. lavoratore subordinato anziché artigiano autonomo che occasionalmente ha svolto attività in favore del fratello verso modesta e fatturata retribuzione».

Osservazioni conclusive - La pronuncia del Tribunale di Vicenza si richiama all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione in tema valenza probatoria dei verbali redatti dagli ispettori della Dtl, Inps ed Inail. La Corte ha infatti più volte avuto ribadito che: «I verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenute» e, quindi, questo ulteriore materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare il suo valore ai fini probatori, senza poter però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di non addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. Il giudice potrebbe considerare tale materiale anche prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale ma solamente nell'ipotesi in cui il loro specifico contenuto probatorio o il concorso con altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (ex plurimis, Cassazione civile n. 6110/1998, n. 22743/2010).

Evidentemente nel caso di specie il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che quanto contenuto nel verbale di accertamento della Dtl non potesse avere alcuna valenza ai fini probatori, anche perché gli elementi prodotti dal ricorrente ne smentivano le conclusioni.

□□ **Sentenza 26.4.2011 della commissione tributaria di Vicenza:**

«Il semplice richiamo o anche l'allegazione del verbale di accertamento della Direzione provinciale del lavoro e/o Inps e/o Inail, sia insufficiente, sul piano probatorio, a supportare la conseguente pretesa fiscale. Questa, infatti, deve essere integrata, a cura ed onere dell'amministrazione finanziaria, da specifici ed ulteriori elementi di prova (oltre l'orario di lavoro, la sua continuità e soprattutto la subordinazione, messa in forse nel caso di specie, dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra i due soggetti del supposto contratto) idonei a qualificare il rapporto in parola come lavoro dipendente, inderogabile presupposto della fattispecie sanzionatoria invocata. Non sembra al collegio che l'ufficio abbia soddisfatto tale richiesta».